CONFERIMENTO DI FONDI AL BANCO DI NAPOLI, AL BANCO DI SICILIA, AL BANCO DI SARDEGNA ED AL CREDITO INDUSTRIALE SARDO E COLLOCAMENTO DI OBBLIGAZIONI EMESSE DAGLI ISTITUTI DI CREDITO INDUSTRIALE

Art. 5

Le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, per la partecipazione a societa' consortili aventi per oggetto la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili emesse da imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica, per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento delle imprese medesime, saranno rilasciate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Dallo stesso Comitato interministeriale saranno altresi' rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, concernenti crediti verso imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica per il cui risanamento intervengono societa' consortili ai sensi degli articoli 1 e 4 della medesima legge.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale
Estremi	Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conferimento-di-fondi-al-banco-di-napoli-al-banco-di-sicilia-al-banco/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it